



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 02/04/2020

### FATTO

Il ricorrente riferisce di aver ricevuto, quale corrispettivo della vendita della propria automobile, un assegno circolare dell'importo di € 38.000,00; tuttavia, prima di "porre l'assegno all'incasso", riferisce di essersi recato il 15/06/2018 presso l'istituto ove è correntista (intermediario convenuto), chiedendo ed ottenendo rassicurazioni circa la validità del titolo e il "buon fine dell'operazione". Ciononostante, pochi giorni dopo, si avvedeva del mancato accredito della somma di cui all'assegno.

Pertanto, il ricorrente chiede di *"condannare l'intermediario alla restituzione della somma di Euro 38.000,00, oltre i danni materiali e non conseguenti all'inadempimento dell'intermediario"*

L'intermediario convenuto (negoziatore) eccepisce, in primo luogo, l'improcedibilità del ricorso per litispendenza con l'Autorità Giudiziaria ordinaria, stante la presentazione in data 26/06/2018 di una denuncia/querela, da parte del ricorrente, per i medesimi fatti di cui è causa dinanzi all'ABF.

Nel merito, sostiene che l'atteggiamento assunto dal ricorrente sia stato incauto e imprudente, asserendo, in primo luogo, che tra questi e l'acquirente dell'autovettura vi fosse una *"conoscenza del tutto superficiale"*, avvenuta virtualmente tramite un sito di vendita auto usate e, di persona, per la prima volta il giorno della stessa compravendita; ciò sarebbe stato confermato dal cliente stesso, che ha riferito: *"venivo contattato in data 8/06/2018 da ignoti, per conto e nell'interesse di un certo signor \*\*\*\* residente a Trento ... fissando un incontro per la vendita il giorno 15/06/2018 ... presso il parcheggio ..."*.



Inoltre, ritiene che il ricorrente ha incautamente proceduto a trasferire a tale sconosciuto un'auto dall'ingente valore economico riponendo il proprio affidamento unicamente su una telefonata di bene emissione richiesta all'operatore della filiale, il quale ha contattato via telefono l'intermediario emittente utilizzando il numero *“reperito su fonti pubbliche”*.

Peraltro, precisa che l'operatore allo sportello ha verificato la sussistenza degli elementi essenziali del titolo negoziato (nella specie, un *“assegno postale vidimato assimilabile ad un circolare”*), ossia: l'assenza di macchie, alterazioni di colore, abrasioni cancellature o correzioni; la regolare indicazione della data e del luogo di emissione; la presenza dell'importo in lettere e cifre; la presenza della firma di traenza e la regolare successione delle girate; l'esattezza della *“perforazione”* nel *“quadro di controllo”* o dell'applicazione di altro sistema protettivo, in relazione all'importo; la clausola di non trasferibilità (allega, a supporto il giornale di fondo del cassiere). Stante l'assenza di anomalie evidenti, rilevabili con la particolare diligenza dell'accorto banchiere, sostiene di non essere incorso in alcuna responsabilità.

Rappresenta inoltre che la richiesta di bene emissione, oltre a non costituire un obbligo, ha valore puramente informativo e non può rappresentare una certezza sulla bontà del titolo e/o della presenza di fondi; infatti, tale certezza si ottiene, *“decorsi i termini per la stornabilità degli assegni”* e salvo buon fine, solo dopo aver versato l'importo del titolo in conto corrente. Al riguardo, rappresenta che la ricevuta del *“versamento su ATM evoluto”* riporta la chiara ed inequivoca annotazione *“assegno introitato con riserva di verifica per l'accredito salvo buon fine sul c/c”*. Inoltre, risulta anche riportato nelle distinte di versamento e nelle Condizioni Generali del contratto di conto corrente che gli assegni vengono accolti *“salvo buon fine”*, e la banca si riserva di renderli disponibili sul rapporto di conto corrente dopo i tempi tecnici previsti dalla normativa interbancaria, entro i quali gli istituti hanno facoltà di *“comunicare l'eventuale impagato”*, come è avvenuto nel caso di specie.

Di conseguenza, sostiene che il ricorrente abbia accettato il titolo sotto la propria esclusiva responsabilità, con il rischio che detto titolo potesse rivelarsi non genuino, e che quindi l'incasso potesse non andare a buon fine.

Con riguardo alla richiesta risarcitoria, non quantificata, osserva che i presunti danni non siano in alcun modo documentati o provati. Con specifico riferimento all'eventuale riconoscimento di un danno non patrimoniale, ritiene che non possano essere oggetto di ristoro disagi che si sostanziano unicamente in meri *“fastidi”*, e non in veri e propri pregiudizi morali.

Pertanto, l'intermediario chiede di dichiarare l'irricevibilità del ricorso per litispendenza ovvero, in subordine, il rigetto dello stesso.

Nelle repliche, il ricorrente contesta, in primo luogo, l'eccezione improcedibilità del ricorso, facendo presente di aver soltanto presentato una denuncia/querela per i fatti di cui è causa nei confronti del traente, unico responsabile del reato commesso ai suoi danni. Ritiene che il procedimento penale nei confronti di questi non risulti sovrapponibile con alcuna richiesta risarcitoria avanzata nei confronti dell'istituto di credito, con conseguente assenza di litispendenza.

Nel merito, rappresenta di aver conosciuto l'acquirente a seguito dell'inserzione pubblicitaria del proprio autoveicolo – e non, invece, il giorno della compravendita - *“avendol[o] contattat[o] tramite inserzione e proposta di vendita online”*.

Rappresenta poi di aver formulato, una volta recatosi in filiale, *“una vera e propria richiesta di aiuto e di assistenza per la verifica e l'incasso dell'assegno”*, e di aver ottenuto la rassicurazione che tale verifica sarebbe stata eseguita da un *“soggetto qualificato ed esperto di assegni”*. Ciononostante, l'operatore presente in filiale non si è neppure reso conto della presenza di un errore grammaticale nel corpo dell'assegno, posto che la parola



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“esigibile” risulta erroneamente sostituita da “esegibile”; inoltre, rappresenta che non sono state compiute “*le operazioni di verifica di check image truncation*” né quelle, mediante scanner, relative alla “*integrità e genuinità del QR Code presente sull’assegno*”, il quale codice risulta “*grossolanamente alterato e falsificato*”. Evidenzia poi che neppure sarebbe stata rilevata dall’intermediario l’assenza di sottoscrizione dell’assegno da parte del correntista, poi rivelatosi un truffatore; segnatamente, sul punto precisa che l’assegno riporta solo una firma illeggibile, comportante l’impossibilità di individuare nome e cognome del firmatario.

Soggiunge che la banca negoziatrice avrebbe provveduto a contattare il numero dell’intermediario emittente presente sull’elenco telefonico, il quale numero, peraltro, risulta ad oggi non esistente/disponibile.

Quanto alle richieste monetarie avanzate, precisa di aver domandato la restituzione dell’importo di cui all’assegno nonché “*i danni moratori e le somme ulteriori derivanti da rivalutazione monetaria*”, quali “*somme dovute per legge e che sono determinate automaticamente mediante applicazione di meri criteri aritmetici*”. Quanto, invece, ad eventuali danni non patrimoniali, ritiene che essi possano essere determinati anche equitativamente.

## DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio attiene all’accertamento di eventuali profili di responsabilità della banca negoziatrice in relazione ad un assegno postale vidimato rivelatosi falso.

In via preliminare, con riferimento all’eccepita litispendenza, il Collegio osserva che le Disposizioni ABF, alla sez. I, § 4, dispongono che «*[n]on possono essere [...] proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria*».

Al riguardo, inoltre, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 3961/2012, che aveva dapprima concluso come: “*la soluzione che appare più conforme alla lettera ed allo spirito delle disposizioni della Banca d’Italia è quindi quella di escludere l’ammissibilità del ricorso all’ABF in tutti i casi in cui la controversia sia stata già sottoposta alla cognizione dell’autorità giudiziaria penale, senza che abbia alcun rilievo se sia avvenuta o possa avvenire la costituzione di parte civile, e anche se tra le due controversie sussiste una connessione impropria, cioè una comunanza parziale e non una identità delle domande, come insegna la costante giurisprudenza di legittimità*”. Successivamente, il Collegio di Coordinamento si è pronunciato ancora sul tema aderendo all’orientamento per cui il ricorso sarebbe inammissibile sostanzialmente solo in caso di identità soggettiva e/o oggettiva (dec. n. 5265/14).

Sull’argomento, il Collegio rileva la costante presenza, anche a seguito delle suddette pronunce, di orientamenti non univoci dell’Arbitro con riguardo ai rapporti tra procedimento ABF e procedimento penale, anche riferiti a fattispecie analoghe a quella di cui è causa.

Ciò posto, con riferimento al caso in esame, il Collegio osserva che è in atti una denuncia/querela del 25/06/2018, presentata dal ricorrente alla Procura della Repubblica, cui è seguita, il giorno successivo, una ratifica dinanzi ai Carabinieri, nonché un avviso alla persona offesa ai sensi degli artt. 90-bis e 101 c.p.p.. Dalla documentazione in atti non si conosce lo stato attuale del procedimento penale.

Alla luce del tenore della denuncia/querela presente in atti, il Collegio riscontra una identità, nei due procedimenti, dei fatti storici e, dunque, della predetta identità oggettiva (Coll. di Coordinamento, dec. n. 5265/14); inoltre, la denuncia/querela è stata sporta espressamente anche nei confronti dell’intermediario convenuto, sebbene poi la ratifica



faccia riferimento al solo nome del presunto truffatore. Dalla documentazione in atti non è dato conoscere se l'intermediario sia risultato coinvolto nel procedimento penale.

Per quanto sopra evidenziato, non può dunque essere accolta l'eccezione di litispendenza da parte della resistente, non sussistendo la sopra richiamata identità anche soggettiva.

Nel merito del ricorso, il Collegio osserva che il presente procedimento arbitrale verte sull'accertamento della responsabilità dell'intermediario per violazione di doveri suoi propri, mentre il procedimento penale di cui si è detto atterrebbe invece alla responsabilità di soggetti terzi in base ad un diverso titolo (ossia in relazione ai reati eventualmente commessi).

A riguardo, in più occasioni, l'Arbitro ha ricordato che la diligenza della banca nel controllare la genuinità di un assegno va valutata ai sensi del comma 2 dell'art. 1176 c.c., dovendo quindi essere commisurata a quella particolarmente qualificata dell'accorto banchiere (tra le altre, Coll. di Bari, dec. n. 16716/17; Coll. di Milano, dec. n. 521/17).

In particolare, nella decisione n. 7763/2018, il Collegio di Bari ha affermato che *"in ordine alla negoziazione di titoli contraffatti, si ritiene che la diligenza professionale del banchiere comprenda anche un esame del titolo a vista, ma sicuramente non superficiale; di conseguenza, la responsabilità della banca può essere dichiarata solamente laddove questa abbia pagato un assegno le cui alterazioni erano rilevabili ictu oculi."* Ciò vale anche nei casi in cui la negoziazione sia avvenuta tramite procedura di *Check Image Truncation* (CIT), che è la procedura che, secondo la banca negoziatrice, è stata adottata nel caso di specie.

L'assegno *de quo* è stato emesso il 15/06/2018, quindi dopo l'entrata in vigore del Regolamento della Banca d'Italia del 2016, che ha disciplinato la presentazione al pagamento degli assegni (bancari, circolari e postali) in forma elettronica prevedendo, tra l'altro, l'invio dalla negoziatrice all'emittente dell'immagine del titolo e, in particolare, successivamente al 1° luglio 2016, data dalla quale è operativo l'obbligo per gli intermediari di consegnare ai clienti assegni rispondenti ai nuovi *standard*, che richiedono l'apposizione del codice QR bidimensionale, necessario nell'ambito della nuova procedura interbancaria denominata *Check Image Truncation* (oltre che dopo il 29 gennaio 2018, ossia la data definita per dare attuazione alla normativa citata sul pagamento in forma elettronica).

Dalla verifica documentale in atti, il Collegio osserva che il ricorrente ha versato copia fotostatica dell'assegno postale vidimato in oggetto, mentre l'intermediario ha allegato una schermata della "procedura giornale di fondo" e la ricevuta ATM di introito dell'assegno.

Il Collegio osserva ancora che, dall'esame della copia fotostatica del titolo, emerge *ictu oculi* la presenza sul fronte del suddetto QR code "Data Matrix" (ossia del codice bidimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine). Inoltre, il Collegio osserva che sulla copia sono visibili due errori ortografici (sul fronte del titolo), ossia "esegibile" anziché "esigibile" nonché – seppur con una visibilità più ridotta a causa della presenza, in atti, della sola copia fotostatica del titolo – "casuale" anziché "causale".

Tutto ciò osservato, con riferimento, alla adeguatezza della richiesta di bene-emissione via telefono, da parte della banca negoziatrice, il Collegio richiama il proprio orientamento (Coll. di Bari, dec. n. 23345/19):

*"in tema di responsabilità della banca in ordine alla negoziazione di titoli alterati o contraffatti, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione (v. Cass. civ. n. 12806/2016; Cass. n. 6513/2014; Cass., n. 20292/2011; Cass., n. 15066/2005), la stessa deve utilizzare un grado di diligenza tecnica o specifica ai sensi dell' art. 1176, comma 2, c.c., particolarmente elevata, ovvero quella del c.d. "bonus argentarius" o dell'accorto banchiere. Grava, infatti, sull'istituto di credito, un obbligo istituzionale e professionale di protezione di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, dovendo*



*garantire che il titolo di credito venga introdotto (e circoli) nel circuito bancario nel pieno rispetto delle regole legali che ne disciplinano la circolazione e l'incasso.*

*I Collegi ABF, conformemente alla riferita elaborazione giurisprudenziale, hanno affermato, in ordine alla negoziazione dei titoli contraffatti, che la diligenza professionale del banchiere comprende anche un esame del titolo a vista, ma sicuramente non superficiale; di conseguenza, la responsabilità della banca può essere dichiarata solamente laddove questa abbia pagato un assegno le cui alterazioni erano rilevabili ictu oculi. (cfr., in tal senso, Collegio di Torino, decisione n. 13038/18; Collegio di Napoli, decisioni nn. 5500/19, 1186/ 2017, 3807/2017, 4842/16; Collegio di Milano, decisioni n. 7538/2016, n. 8928/17 e n. 521/17; Collegio di Bari, decisioni n. 7763/2018 e n. 16716/2017).*

*Ciò vale anche nei casi in cui la negoziazione sia avvenuta tramite procedura di Check Image Truncation (CIT) [...]”.*

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il Collegio ritiene sussistente la negligenza dell'intermediario nella negoziazione dell'assegno.

Per altro verso, circa la condotta del ricorrente, la disciplina di legge e, in particolare, la necessità di accantonare provvista corrispondente all'importo portato dal titolo prima dell'emissione del medesimo (arg. ex art. 82 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1739: cfr. riferimenti normativi *infra* riportati), conducono a ritenere che l'assegno circolare (o anche quello postale vidimato) sia un «mezzo di pagamento particolarmente qualificato» che presenta marcati di profili di contiguità rispetto alla moneta moneta (cfr. al riguardo M. Pistritto, sub art. 82, in L. Salomone – P. Spada, *Commentario breve al diritto delle cambiali, degli assegni e di altri strumenti di credito e mezzi di pagamento*, Padova, 2014, p. 580). Pertanto, il cliente che abbia ricevuto dalla propria banca la bene emissione, prima di versare/negoziare il titolo, parrebbe portatore di un affidamento particolarmente qualificato in ordine al fruttuoso accredito delle somme portate dall'assegno.

Va infatti ricordato che, il Collegio di Coordinamento (dec. n. 7283/18) ha ritenuto sul punto che: “*in caso di assegno circolare, la certificazione del bene emissione a cura dell'intermediario negoziatore sia sufficiente a ingenerare nel cliente un legittimo affidamento rispetto alla bontà dell'assegno*”. Tuttavia, l'orientamento più recente e attualmente maggioritario dei Collegi territoriali, conseguentemente, esclude un concorso di colpa del portatore del titolo in presenza di bene emissione, salvo che non si incorra in una palese negligenza del cliente.

Nel caso in specie, dalla ricostruzione dei fatti di causa, il Collegio rileva un atteggiamento incauto del ricorrente, ove abbia inteso consegnare l'auto a terzi conosciuti virtualmente tramite un sito di vendita di auto usate e, di persona, il giorno stesso della compravendita della vettura.

Il Collegio ritiene quindi che vi siano i presupposti per un concorso di colpa, in considerazione degli aspetti di negligenza da ambo le parti, e ritiene equo ripartire fra le parti, nella misura del 50%, le conseguenze pregiudizievoli dell'evento dannoso.

Infine, quanto alla prova del pregiudizio patito, sebbene il ricorrente non abbia prodotto, ai fini della misura del danno, documentazione atta a dimostrare l'avvenuta vendita, l'intermediario ha allegato una visura dell'archivio P.R.A., da cui emerge il trasferimento di proprietà del veicolo in oggetto all'acquirente “truffaldino”, acquistato mediante scrittura privata per l'importo di cui all'assegno.

Non consta documentazione a supporto di ulteriori pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali patiti dal cliente. Pertanto, la richiesta del ricorrente di rimborso di “*danni materiali e non conseguenti all'inadempimento dell'intermediario*” non può essere accolta dal Collegio.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente l'importo di € 19.000,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI